

Camera dei Deputati - 4-06089 - Interrogazione a risposta scritta presentata dall'On. Dell'Orco Michele (M5S) ed altri il 22 settembre 2014.

— Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), interviene in materia di limiti di velocità;

in particolare, il comma 12-ter, stabilisce che l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, o gli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e l'ente da cui dipende l'organo accertatore, «destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno»;

la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha stabilito, all'articolo 25, comma 2, che le modalità di versamento sarebbero state definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ad oggi, il decreto non risulta essere stato emanato;

l'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 attribuisce alle regioni e, per il tramite del consiglio delle autonomie ove istituito, ai comuni, alle province e alle città metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

il sindaco del comune di Ferentillo, quindi, tramite il consiglio delle autonomie locali dell'Umbria, ha richiesto, quindi, alla Corte, «se sia possibile, in base alle vigenti normative, calcolare i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base ai relativi introiti incassati ed al netto delle spese di accertamento e riscossione»;

la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione 8 agosto 2014 n. 66/PAR/2014 ha stabilito che, anche in assenza del decreto attuativo, le amministrazioni sono comunque tenute all'applicazione delle disposizioni contemplate dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada;

l'assenza di un decreto attuativo ha causato numerosi dubbi interpretativi, al punto da sollecitare l'emanazione di un parere da parte della Corte dei Conti –:

se non intenda assumere le iniziative necessarie ai fini dell'emanazione del suddetto decreto. (4-06089)